



COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

- Tel. 0862 900142 - Fax 0862/900320

e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it - anagrafe_campotosto@virgilio.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 8 del 30.09.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre presso la sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria e Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica si è riunito sotto la Presidenza del **Signor Antonio Di Carlantonio** alle ore 11,25 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

	PRESENTE	ASSENTE
Antonio Di Carlantonio Sindaco - Presidente	X	
Giovanna De Angelis Consigliere	X	
Erminia Alimonti Consigliere	X	
Emanuele Zilli Consigliere	X	
Rosa Maria Di Marco Consigliere	X	
Natalino Casimiri Consigliere	X	
Manzolini Ruggero Consigliere	X	
Dr. Ercole Di Girolami Consigliere	X	
Marzi Bruno Consigliere	X	
Mario Antonelli Consigliere		X

ne risultano presenti n° 09 e assenti n° 01

Ha partecipato alla seduta il Segretario Dott. SIMONE LODOVISI.
Il Presidente **Antonio Di Carlantonio** in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, la nuova Imposta Unica Comunale - IUC - composta da una componente patrimoniale (IMU) e una riferita ai servizi articolata nel Tributo per i servizi indivisibili - TASI - e la Tassa sui rifiuti - TARI;

RILEVATO che ai fini dell'applicazione della componente IMU, la succitata Legge, all'art. 1 comma 703, rinvia espressamente alla disciplina applicativa di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. concernente l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

VISTE le principali novità apportate dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 alla disciplina del prelievo in argomento, come di seguito meglio sintetizzate:

- l'imposta municipale propria non si applica (art. 1 comma 707):
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- l'imposta municipale propria non si applica altresì (art. 1 comma 708) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CHE, ai sensi dall'art. 4- comma 5 octies – della legge n° 44 del 26/4/2012, sono inoltre esentati gli immobili dichiarati inagibili a seguito del sisma del 6 aprile 2009 fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità

RILEVATO che ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono da considerare esenti dall'imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di Campotosto, in quanto inserito nell'elenco dei Comuni ricadenti in aree montane o di collina, allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

CONSIDERATO che ai fini IMU è facoltà del Comune modificare le aliquote definite dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in aumento o in diminuzione nei limiti imposti dai seguenti commi del citato decreto:

- al comma 6, l'aliquota di base IMU, pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, l'aliquota ridotta IMU per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari allo 0,4 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, l'aliquota ridotta IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 pari allo 0,2 per cento, con possibilità per i Comuni di modificarla, in diminuzione, sino a 0,1 punti percentuali;

VISTO l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di Stabilità anno 2013) e in particolare le seguenti disposizioni:

- lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13", che garantisce al Comune eventuali introiti IMU risultanti unicamente dalla differenza tra l'aliquota dello 0,76 per cento e la maggiore aliquota eventualmente deliberata dall'Ente;
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D" che ne determina sostanzialmente l'impossibilità di diminuire tale aliquota;

TENUTO CONTO delle definizioni stabilite dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, ovvero che:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel

- caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Dato atto che è facoltà dei comuni considerare direttamente adibita ad abitazione principale e, pertanto, esenti dall'imposta "l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata", come previsto al capitolo 2 articolo 10 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/9/2014;

RITENUTO di determinare le aliquote e detrazioni già adottate per l'anno 2014 come di seguito indicate:

0,96%	ALIQUOTA di BASE
0,96%	ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE " D "
0,20%	ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,40%	ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE
200 €	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

TENUTO CONTO che le succitate aliquote, unitamente a quelle sul Tributo per i servizi indivisibili – TASI, devono rispettare il vincolo, di cui all'art. 1 commi 640 e 677 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non può essere superiore all'aliquota massima prevista per l'IMU al 31/12/2013, ossia il 10,6 per mille, ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobili;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

VISTO il Parere del Revisore dei Conti;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni;
- il vigente Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità contabile e tecnica sulla proposta di ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con la seguente votazione, effettuata in forma palese:

Favorevoli n. 6

Contrari n. 3 (MARZI, DI GIROLAMI, MANZOLINI)

DELIBERA

DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Unica Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria - IMU,:

0,96%	ALIQUOTA di BASE
0,96%	ALIQUOTA per IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE " D "
0,20%	ALIQUOTA per FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,40%	ALIQUOTA per ABITAZIONI PRINCIPALI classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e RELATIVE PERTINENZE
200 €	DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

DI DARE ATTO che le disposizioni contenute nel precedente punto decorrono dal 1 gennaio 2014;

DI INVIARE la presente deliberazione con le modalità e nei termini previsti dall'art. 13 comma 13 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo modificato dal Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35;

DI DICHIARARE, con separata votazione con 6 voti favorevoli, 3 voti contrari (MARZI, DI GIROLAMI, MANZOLINI), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.

f.to Il Sindaco
Antonio Di Carlantonio

f.to Il Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] E' affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line in data 04.10.2014, con il numero 440, per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D. L.vo 18/08/2000 n° 267).
Campotosto, 04.10.2014

f.to Il Segretario Comunale
Dott. Simone Lodovisi

=====

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30.09.2014;

[] in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000);

[] dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. L.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li 04.10.2014

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Simone Lodovisi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

CAMPOTOSTO, 04.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SIMONE LODOVISI